



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 96 del 14/09/2022**

### OGGETTO:

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE CONTRO ISTANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G. N. 00442/2021 (SENTENZA TAR 00703/2022)**

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARA IGLINA - Assessore	Sì
4. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore	Sì
5. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito di SCIA n. 6/2021 del 15.02.2021 si avviavano, nel territorio comunale, i lavori di realizzazione di una piscina interrata con struttura in cemento armato e una scalinata in calcestruzzo armato prevista lungo i tratti di recinzione ovest e nord;
- il responsabile del servizio tecnico, con nota prot. n. 2670 del 04.05.2021, su impulso di due cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell'intervento, si pronunciava sulla correttezza dell'iter seguito dalla proprietà per la realizzazione della piscina tramite la citata SCIA;
- la suddetta nota è stata impugnata con ricorso al Tar Piemonte n.442/2021 contro il comune di Rosta, rimasto contumace, e la proprietà (controinteressata), con l'intento di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'intervento edilizio, oggetto della SCIA n.6/2021 e il conseguente annullamento della nota prot. n. 2670 del 04.05.2021;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.703/2022 con la quale il TAR Piemonte ha annullato la suddetta nota e dichiarato inammissibile la domanda dei ricorrenti di accertamento dell'illegittimità dell'intervento edilizio oggetto della SCIA;
- in punto di regolazione delle spese di lite, il dispositivo della sentenza accoglieva il principio che "le spese seguono la soccombenza" condannando il controinteressato al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi €. 3.000,00 oltre IVA e accessori di legge;
- secondo i controinteressati l'applicazione del principio della soccombenza non poteva non coinvolgere il comune, quantunque contumace, ricorrendo una asserita discrepanza tra la volontà del giudicante di regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza e la sua rappresentazione contenuta nel dispositivo della sentenza;
- tale asserita discrepanza è stata considerata frutto di un errore materiale e la parte contro interessata ha fatto istanza al TAR, in data 2 agosto 2022, di voler disporre la correzione affinché il Comune di Rosta sia incluso tra i soggetti destinatari delle statuizioni di lite.

Ritenuto da parte di questa Amministrazione che permangano tutte le condizioni che hanno condotto, con riguardo all'addebito delle spese, all'emanazione della sentenza n.703/2022 pubblicata il 02.08.2022 e che sia pertanto necessario resistere all'istanza di correzione di errore materiale e costituirsi in giudizio suggerendo, per la difesa legale dell'Ente, l'Avvocato Emanuela Barison, dello studio legale associato Barison & Caporale, con sede in Torino Via Pietro Palmieri n. 25, patrocinante in Cassazione, nota per la sua esperienza in materia amministrativa.

Dato atto che il Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale provvederà all'acquisizione della disponibilità da parte della suddetta professionista nonché l'affidamento del relativo incarico, assegnando allo scopo un budget complessivo pari ad €. 800,00.

Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. B 2) dello Statuto comunale e che l'incarico di difesa legale non rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti dall'art. 3, commi 55 e seguenti, della legge 244/2007..

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportati in calce alla presente.

All'unanimità dei voti espressi in forma palese,

### DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino, avverso l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 703/2022 pronunciata nel ricorso R.G. 442/2021.

3. Di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale, l'affidamento dell'incarico all'Avvocata Emanuela Barison, dello studio legale associato Barison & Caporale, con sede in Torino Via Pietro Palmieri n. 25, previa acquisizione della relativa disponibilità all'assunzione dello stesso, per la tutela e assistenza legale nel giudizio in oggetto, nonché l'assunzione del conseguente impegno di spesa, nell'ambito del budget complessivo di € 800,00.

4. Di rilevare che in bilancio sono stanziati fondi sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di cui trattasi, sul capitolo 1184 denominato "SERVIZI - liti ed arbitraggi a tutela del Comune" del PEG 2022-2024.

5. Di dare atto che l'individuazione del legale ha tenuto conto della sua esperienza nelle materie di diritto amministrativo in cui si è specializzata come emerge dal curriculum acquisito agli atti.

6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Prever Loiri Caterina

Rosta, lì 14/09/2022

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ruella Silvia

Rosta, lì 14/09/2022

**IL SINDACO**  
F.to : DOMENICO MORABITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-set-2022 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 24-set-2022

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,24-set-2022

Firmato digitalmente

---

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....